



COMUNE di MERCATO SAN SEVERINO

Provincia di Salerno

Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 26/02/2026

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 8 – Entrata in vigore</i>	<i>3</i>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata i debiti relativi a:

- IMU
- TARI
- Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi ai tributi comunali TARI ed IMU possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comunemss@pec.it, entro il **30 aprile 2026**, sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate con cui intende estinguere il debito.

All'istanza dovrà obbligatoriamente essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Il Comune o il concessionario entro il **15 giugno 2026** comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza di definizione agevolata, di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico delle somme complessivamente dovute entro il **30 giugno 2026**;
- b) ovvero, versamento in un numero massimo di **otto rate trimestrali** a partire dal 30 giugno 2026 e con scadenza rispettivamente al 30 settembre 2026, 31 dicembre 2026, 31 marzo 2027, 30 giugno 2027, 30 settembre 2027, 31 dicembre 2027, 31 marzo 2028.
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. L'importo minimo di ogni rata dovrà essere pari ad almeno € 100,00.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **3 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Qualora il contribuente abbia in essere un precedente piano di rateizzazione in corso è possibile ridefinire lo stesso con una nuova definizione agevolata di cui al presente regolamento.

Pertanto il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a seguito di adesione alla nuova definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata.

2. In caso di omesso o parziale versamento o in caso di tardivo versamento oltre quindici giorni dalla data di scadenza dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produrrà più effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, i versamenti regolarmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo residuo complessivamente dovuto sul quale saranno ricalcolate sanzioni ed interessi.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili di cui all'art. 2, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

3. Nel caso di fermo amministrativo già iscritto, con l'accettazione della definizione agevolata ed il pagamento della prima rata, si provvederà alla sospensione del fermo. La revoca avverrà solo dopo il pagamento di tutte le somme previste nel piano di rateizzazione.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.